REGOLAMENTO (CECA, CEE, EURATOM) N. 4046/88 DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 1988

che modifica le indennità di rappresentanza e di funzioni del presidente e dei membri della Commissione, del presidente, dei giudici, degli avvocati generali e del cancelliere della Corte di giustizia

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo alla fissazione del trattamento economico del presidente e dei membri della Commissione, del presidente, dei giudici, degli avvocati generali e del cancelliere della Corte di giustizia [1], modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 3875/87 [2], in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

considerando che occorre aumentare le indennità di rappresentanza e di funzioni di cui all'articolo 4, paragrafi 2 e 3 del regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Con effetto dal 1° luglio 1988:

a) gli importi di cui all'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom sono i seguenti:

— presidente:	49 045 FB,
— vicepresidente:	31 515 FB,
— commissario:	21 015 FB;

b) gli importi di cui all'articolo 4, paragrafo 3, primo comma del regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom sono i seguenti:

— presidente:	49 045 FB,
— vicepresidente:	21 015 FB,
— cancelliere:	19 170 FB;

c) l'importo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, secondo comma del regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom è sostituito da 28 035 FB.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 1988.

Per il Consiglio

Il Presidente

Th. PANGALOS

[1] GU n. 187 dell'8. 8. 1967, pag. 1.
[2] GU n. L 363 del 23. 12. 1987, pag. 66.